

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E  
OPERE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  
(ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.)  
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/12/2024**

**PREMESSE**

**TITOLO I<sup>^</sup>**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 3 Forme contrattuali
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Responsabile unico del progetto
- Art. 6 Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 7 Procedura aperta e ristretta
- Art. 8 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando
- Art. 9 Procedure telematiche
- Art. 10 Limiti di importo
- Art. 11 Accesso agli atti e divieto di divulgazione
- Art. 12 Consultazione preliminare del mercato e indagine di mercato
- Art. 13 Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi e principio di rotazione
- Art. 14 Modalità di affidamento diretto di forniture e servizi sotto soglia
- Art. 15 Modalità di affidamento diretto di lavori sotto soglia
- Art. 16 Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00
- Art. 17 Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.538.000,00
- Art. 18 Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Art. 19 Deroghe
- Art. 20 Valore stimato dell'appalto e divieto di frazionamento
- Art. 21 Principi generali per la selezione degli operatori economici
- Art. 22 Oneri di sicurezza e costo della manodopera
- Art. 23 Criteri di aggiudicazione
- Art. 24 Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo
- Art. 25 Svolgimento della gara con il criterio dell'O.E.P.V. – Commissione giudicatrice
- Art. 26 Offerte anormalmente basse
- Art. 27 Fissazione di termini
- Art. 28 Albo fornitori

**TITOLO II<sup>^</sup>**

- Art. 29 Norme generali
- Art. 30 Consegna delle prestazioni
- Art. 31 Garanzie definitive
- Art. 32 Garanzie a favore di terzi
- Art. 33 Anticipazioni del corrispettivo e pagamenti
- Art. 34 Penalità
- Art. 35 Modifiche e varianti contrattuali – Rinegoziazione del contratto
- Art. 36 Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe
- Art. 37 Subappalto e contratti simili
- Art. 38 Cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 39 Verifica di conformità dell'appalto
- Art. 40 Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

- Art. 41 Adeguamento dei prezzi contrattuali
- Art. 42 Accordo bonario e transazione
- Art. 43 Controversie
- Art. 44 Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso
- Art. 45 Spese minute ed urgenti di modico valore
- Art. 46 Validità ed efficacia del Regolamento
- Art. 47 Rinvio
- Art. 48 Entrata in vigore – Norma transitoria

## **PREMESSE**

Astea SpA - nel prosieguo denominata anche "Società" - con capitale a maggioranza pubblica, che opera quale gestore unico dei servizi pubblici industriali nell'ambito territoriale delle province di Ancona e Macerata, opera prevalentemente nei settori speciali, di cui agli artt. 141 e segg. d.lgs. 36/2023 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel prosieguo denominato anche Codice.

In tale veste, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del citato d.lgs. 36/23, adotta il presente Regolamento interno, in conformità ai principi comunitari dettati dal Trattato UE posti a tutela della concorrenza, al fine di disciplinare i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e lavori, nonché gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 141 del Codice, nonché per disciplinare i contratti da settore ordinario di interesse specifico della Società.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno come destinatarie dirette tutte le società del Gruppo Astea laddove intendano procedere all'acquisizione di lavori, servizi o forniture.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori, nonché gli incarichi di progettazione, di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto della vigente normativa comunitaria di settore e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, correttezza, proporzionalità, economicità ed efficacia, tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché del principio di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese.

2. Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti previsti dalla vigente normativa di settore, ad esigenze sociali ed alla tutela della salute e dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile. Il bando o l'avviso di gara o la lettera di invito deve esplicitare i criteri per consentire il soddisfacimento delle suddette esigenze.

3. Per contratti di appalto di lavori si intendono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.1 al Codice, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto con uno o più operatori economici aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, restauro e manutenzione di opere ed impianti.

4. Per contratti di appalto di servizi si intendono quelli aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle indicate nel precedente comma 3 del presente articolo e ricompresi nell'ambito di applicazione del predetto Codice.

5. Per contratti di appalto di fornitura di beni si intendono quelli aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. I contratti di fornitura possono includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

6. Per tutti gli affidamenti di lavori e servizi (escluse le mere forniture di beni, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00), la Società prevede nel bando di gara o nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo, l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il costo della manodopera, determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni**

1. Il presente Regolamento si applica:

- ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all'art. 14 del d.lgs 36/2023, come individuate dai Regolamenti CE vigenti, affidati da Astea SpA e necessari per l'attuazione delle attività istituzionali.

2. Il presente Regolamento non si applica:

- ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall'applicazione del Codice o "estranei", affidati dalla Società sulla base delle norme di diritto privato, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

3. Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

4. Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a materie specifiche previste da normative statali, regionali e provinciali, nonché dai protocolli operativi aziendali.

### **Art. 3 - Forme contrattuali**

1. Salvo il caso in cui la legge prescriva l'atto pubblico, i contratti sono stipulati, di norma, mediante scrittura privata, da redigersi secondo modalità elettroniche, secondo le norme vigenti.

2. L'atto o contratto deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale o elettronica qualificata; nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dalla Società deve essere inviato a mezzo PEC (o tramite semplice mail se concordato tra le parti) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso scritto alla Società, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto.

3. Per i contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per quelli di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, o mail o tramite PEC.

4. La forma dei contratti è stabilita nella "decisione a contrarre" e/o nella "determina a contrarre" o in altri atti equivalenti.

5. La stipula del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo che il bando, avviso o invito ad offrire non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Decorso 60 giorni, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Società, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario, in tal caso, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute in caso di consegna in via d'urgenza o per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi eseguiti sotto le riserve di legge, prima della stipula del contratto.

6. Il contratto non può comunque essere stipulato, di norma, prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano giustificati motivi di interesse della Società, attestati dal Responsabile dell'area/servizio aziendale. Il suddetto termine non viene osservato nel caso di indicazione di un diverso termine previsto nel bando o nella lettera di invito, comunque non inferiore a 15 giorni e nel caso di utilizzo della procedura negoziata fino alla soglia comunitaria dei lavori, forniture e servizi.

7. Il contratto è sottoscritto dall'Amministratore Delegato o dal Direttore generale nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.

8. Le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni, secondo le tariffe stabilite nell'Allegato I.4 al Codice.

9. A pena di nullità, i contratti stipulati dalla Società, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dall'operatore economico affidatario a soggetti terzi, salve le deroghe previste dall'art. 120 del Codice.

### **Art. 4 Principi generali**

1. I contratti sono di norma preceduti da Determine di approvazione/autorizzazione dell'Amministratore Delegato o del Direttore generale ciascuno nel rispetto dei propri poteri, le quali possono assumere le forme dell'affidamento diretto, della procedura aperta, della procedura ristretta e della procedura negoziata.
2. Il provvedimento/decisione a contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, il provvedimento/decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi, i bandi e gli avvisi, ivi compresi quelli relativi ai risultati di gara, sono pubblicati sulla piattaforma telematica in uso presso la Società nel rispetto della vigente normativa.
4. È in facoltà di Astea SpA, qualora lo ritenga opportuno, procedere ad ulteriori forme di pubblicità.
5. Le procedure di affidamento sono concluse entro i termini indicati nell'Allegato I.3 al Codice. Il superamento dei termini costituisce inadempimento e rileva anche al fine della verifica del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
6. La determina a contrarre è l'atto con cui la Società espone le ragioni che giustificano la conclusione di un contratto e che lo inducono ad adottare una determinata modalità per individuare il contraente.
7. La determina a contrarre forma la volontà contrattuale della Società, ma non produce effetti giuridici verso terzi, se non quando detta volontà venga manifestata all'esterno con l'osservanza delle forme di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento.
8. La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre che contiene, almeno, i seguenti elementi:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto;
  - c) l'ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l'esecuzione del contratto;
  - d) le clausole e gli altri elementi ritenuti essenziali relativi all'esecuzione del contratto, anche con rinvio a condizioni contrattuali di capitolati, schemi negoziali, proposte commerciali od altra documentazione posta a base di gara o di consultazione;
  - e) le modalità di scelta del contraente.
9. Nel caso di approvvigionamenti di importo inferiore a € 150.000,00 per lavori e ad € 140.000,00 per servizi e forniture non è necessaria la determina a contrarre, ma è sufficiente un atto scritto (Commissione d'Ordine) a firma dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, (previa Richiesta di Approvvigionamento approvata dal Responsabile dell'area/servizio aziendale interessato), con l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, del fornitore, dell'importo, delle ragioni della scelta effettuata, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

#### **Art. 5 - Responsabile unico di Progetto**

1. Per ogni singola procedura di affidamento è individuato un Responsabile di Progetto (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP è nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
2. Su indicazione del Direttore Generale, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP, la Stazione Appaltante può nominare un responsabile del procedimento per la fase di affidamento e un responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto. Le relative responsabilità sono ripartite in fase ai compiti svolti in ciascuna fase.

3. Secondo l'organigramma della Società, il RUP coincide di norma con il Responsabile di Area, salva diversa indicazione del Direttore Generale, in conformità alle disposizioni statutarie.

4. In caso di mancata nomina del RUP nella decisione a contrattare, l'incarico è svolto dal Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

5. Per gli affidamenti di lavori e per gli affidamenti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP è un dipendente tecnico della Società, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

6. Per i **lavori di importo inferiore a € 150.000,00** il RUP è in possesso almeno di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

7. Per i **lavori di importo pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00**, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:

- diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

- laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare (ingegneria, architettura, scienze e tecnologie agrarie, forestali, ambientali e geologiche o equipollenti), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;

- laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

8. Per i **lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria**, il RUP deve essere in possesso, alternativamente di:

- laurea triennale nelle materie sopra indicate, abilitazione all'esercizio della professione ed anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

- laurea quinquennale nelle materie sopra indicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 15 (quindici) anni nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

9. Per gli affidamenti di **servizi e forniture** il RUP è un dipendente in possesso di adeguata esperienza professionale, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, soggetta a costante aggiornamento, alternativamente:

- alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;

- nell'esercizio di un'attività di lavori autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

10. Per gli affidamenti di **servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria** il RUP è in possesso, alternativamente, di:

- un diploma di istruzione di secondo grado, di anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di servizi e forniture;

- laurea triennale ed esperienza almeno triennale;

- laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale.

11. Per gli affidamenti di **servizi e forniture di importo pari o superiori alla soglia comunitaria** il RUP possiede il diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica, anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nel settore degli appalti di forniture e servizi. In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di forniture e servizi.

12. Nel caso in cui l'organico della Società presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del Responsabile del procedimento, comunque individuato all'interno della Società, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

13. La carenza in organico, di cui al precedente comma 12, è attestata dal Direttore Generale.

14. Con riferimento alla singola procedura, il ruolo di RUP non è incompatibile con le funzioni di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice o di membro della stessa nelle gare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salva diversa indicazione del Direttore Generale.

15. Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte e, nelle gare con il criterio dell'O.E.V., può avvalersi, se ritenuto opportuno, del supporto della Commissione giudicatrice.

16. I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi. Di norma, le funzioni possono coincidere per i lavori di importo non superiore a € 1.500.000,00 e per i servizi e le forniture di importo non superiore a € 500.000,00, salve le prestazioni di particolare importanza elencate all'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice.

#### **Art. 6 – Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Per l'esecuzione dei contratti di lavori è prevista la nomina di un Direttore dei lavori, su proposta del RUP, individuato tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto ed entità del contratto, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

2. In relazione alla complessità dell'intervento, può essere istituito un Ufficio di Direzione lavori; in tal caso, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e da uno o più ispettori di cantiere. Qualora il Direttore dei lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Società affida l'incarico ad altro dipendente in organico in possesso di detti requisiti.

3. Per i contratti di servizi e forniture, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora la Società ritenga opportuno distinguere i ruoli, la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene su proposta del RUP tra i dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

In ogni caso, le figure del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto non possono coincidere nel caso di contratti di particolare importanza, come elencati all'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice.

4. Per servizi e forniture particolarmente complessi, il Direttore Generale stabilisce i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è assistito da uno o più assistenti, ai quali affida per iscritto uno o più delle attività di competenza del Direttore medesimo, che rimane in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.

5. Qualora gli incarichi di Direzione dei lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, vengano conferiti all'esterno della Società, si applicano le disposizioni in tema di affidamento di servizi tecnici di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Procedura aperta e ristretta**

1. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta:

- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.

2. In caso di procedura aperta, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla G.U.R.I.. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, può essere fissato un termine comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, ovvero nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 20 (venti) giorni.

3. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura ristretta:

- a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

4. In caso di procedura ristretta, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine di ricezione delle offerte degli operatori economici invitati è di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, i termini di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni.

5. La scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge. L'elenco degli operatori da invitare e di quelli esclusi, nonché la lettera d'invito a presentare offerta, vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale. E' fatto divieto di rendere noto l'elenco delle imprese invitate, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6. L'esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano richiesto di partecipare deve essere motivata, in modo adeguato, nella determinazione dirigenziale; il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni sono comunicati all'operatore economico interessato, nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

#### **Art. 8 - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando**

1. La procedura negoziata è la procedura in cui la Società consulta gli operatori economici da essa selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, dando conto con adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti.

2. La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, è consentita nei casi specificamente indicati dal Codice e dagli articoli da 13 a 18 del presente Regolamento.

3. E' altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo passivo, di beni mobili o di beni immobili registrati.

4. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

### **Art. 9 - Procedure telematiche**

1. Astea SpA espleta le procedure di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.
2. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale della Società. La partecipazione alle procedure on line non prevede alcun onere a carico dei concorrenti.
3. La documentazione presentata on line dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., in conformità alle indicazioni fornite nella documentazione di gara.
4. La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte della commissione di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non contengano una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e, pertanto, non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo in ogni caso il procedimento di soccorso istruttorio, previsto e disciplinato dal Codice.

### **Art. 10- Limiti di importo**

1. Le procedure per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori, di cui al presente Regolamento, sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, soggette ad aggiornamento, attualmente fissate in:
  - a) € 5.538.000,00 per gli appalti di lavori;
  - b) € 221.000,00 per gli appalti di forniture e servizi da settore ordinario;
  - c) € 442.000,00 per gli appalti di forniture e di servizi da settore speciale;
  - d) € 1.000.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali.
2. Le procedure di importo pari o superiore ai limiti di cui al precedente comma 1 sono espletate applicando le procedure previste dal Codice. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo a base d'asta è stimato sulla base dell'importo mensile moltiplicato per quarantotto.
4. Per gli accordi quadro, il valore da prendere a riferimento è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti applicativi previsti nel periodo di durata dell'accordo quadro.
5. Indipendentemente dal valore del contratto, la liquidazione in favore del contraente è subordinata:
  - a) alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche nel corso dell'esecuzione;
  - b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione di penali, in conseguenza di eventuali inadempienze contrattuali;
  - c) alla verifica della insussistenza di irregolarità nei versamenti contributivi e fiscali, ed eventualmente anche in relazione ai versamenti retributivi nei riguardi delle maestranze e del personale impiegati nelle prestazioni.
6. Nel caso la Società accerti la sussistenza di ragioni di credito nei riguardi del contraente, si procede a compensazione con i crediti spettanti al medesimo e derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

### **Art. 11 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione**

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, il diritto di accesso agli atti delle procedure contrattuali è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dagli artt. 35 e 36, d.lgs. 36/2023.

2. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
  - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento;
  - b) ai pareri legali acquisiti dall'Ente per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti di cui al presente Regolamento;
  - c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e/o direttore dell'esecuzione del contratto e dell'organo di collaudo sulle domande, riserve e contestazioni del soggetto esecutore del contratto.
3. In relazione all'ipotesi di cui al precedente comma, lettera a), è comunque consentito accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

#### **Art. 12 - Consultazione preliminare del mercato e indagine di mercato**

1. È consentito procedere a consultazioni preliminari del mercato, al fine di acquisire informazioni dagli operatori economici circa le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche usualmente praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società.
2. La Società ha facoltà di procedere ad indagini di mercato preordinate all'individuazione discrezionale degli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure negoziate. L'indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti dalla Società, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) o di altre Stazioni Appaltanti. L'Ufficio contratti promuove l'indagine di mercato mediante la pubblicazione di un "Avviso di manifestazione di interesse".
4. L'Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sulla B.D.N.C.P. (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici). La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine a non meno di 5 (giorni) giorni per motivate ragioni di urgenza.
5. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della manifestazione di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura, secondo i criteri di selezione stabiliti dalla Società, scelti tra quelli indicati al successivo comma 6 del presente Regolamento. E' comunque vietato il sorteggio pubblico degli operatori che hanno manifestato interesse.
6. In ogni caso, l'indagine di mercato è indetta qualora non sussistano operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori di cui all'art. 28 del presente Regolamento ovvero occorra implementare il numero di operatori qualificati, al fine di garantire più ampia concorrenzialità.
7. Qualora l'indagine di mercato promossa dalla Società preveda un numero limitato di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per la selezione dei candidati possono essere utilizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uno o più dei seguenti parametri:
  - a) **avvenuta esecuzione di lavori, forniture o servizi analoghi** a quelli oggetto di affidamento nel triennio antecedente la data dell'invito, per un valore minimo complessivo non inferiore a 3 (tre) volte l'importo della commessa (punti 3);

- b) **esercizio dell'attività imprenditoriale svolta dall'operatore economico** da almeno 5 anni dalla data dell'avviso (punti 5);
- c) **assenza o minor numero di infortuni** nell'attività di impresa nell'ultimo quinquennio dalla data dell'avviso:  
(assenza di infortuni = 5 punti)  
(1 infortunio = 2 punti)
- d) **mancato o limitato utilizzo del subappalto:**  
-(mancato utilizzo = 3 punti)  
-(utilizzo in misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale = 1 punto)
- e) **aspetti reputazionali** dell'o.e. nella B.D.N.C.P., ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 36/2023 (punti 3)
- f) **referenze economiche** (istituti di credito, ecc.) (1 punto per ciascuna referenza, fino ad un massimo di 5 punti)
- g) **presenza di figure professionali** nella conduzione della commessa (es: ingegneri ambientali, esperti in acustica o restauro, ecc.) (1 punto per ciascuna figura, fino ad un massimo di 5 punti)
- h) **possesso di certificazioni di sistema di qualità:**  
- UNI EN ISO 14.001/2015 – Sistema di Gestione Ambientale  
- UNI ISO 45.001/2018 – Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro  
(1 punto per ciascuna certificazione)
- i) **idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento** (possesso di sede operativa) nel territorio provinciale e dimostrazione di capacità di intervento tempestiva rispetto al luogo di esecuzione della prestazione (3 punti)
- l) **occupazione di genere e generazionale** (1 punto per ciascuna assunzione femminile e giovanile entro 36 anni, nell'ultimo triennio dalla data dell'avviso, fino ad un massimo di 3 punti)
- m) **congruità del rapporto costo/personale** nell'ultimo triennio dalla data dell'avviso e valore dell'appalto (3 punti).
8. In applicazione delle disposizioni dei precedenti commi 6 e 7, alle procedure negoziate sono invitati gli operatori che ottengono il maggior punteggio.

### **Art. 13 - Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi e principio di rotazione**

1. La procedura per l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi è ammessa, anche senza consultazione di più operatori economici, per **lavori di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa** e per **forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 IVA esclusa**, assicurando che la scelta avvenga tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti all'Albo Fornitori aziendali istituito dalla Società. In caso di assenza di operatori economici qualificati per la specifica commessa, si procede mediante consultazione di almeno 3 operatori economici selezionati dal RUP nel mercato di riferimento. L'affidamento prende avvio con la decisione a contrarre di cui all'art. 4 adottata dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale, secondo le rispettive competenze.
2. Gli affidamenti avvengono nel pieno rispetto del principio di rotazione negli affidamenti, garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di una commessa al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Nel caso di affidamenti misti di lavori, servizi e forniture, l'inquadramento nel settore merceologico o categoria di opere o settore di servizi avviene con riferimento alla prestazione o categoria prevalente in termini economici.
3. La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti alla medesima delle seguenti

fasce di importo, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:

- per **servizi e forniture**:

- 1) inferiori a 40.000 euro;
- 2) pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 140.000 euro;
- 3) pari o superiori a 140.000 euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;
- 4) appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE:
  - inferiori a 300.000 euro;
  - pari o superiori a 300.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro;

- per **lavori**:

- 1) inferiori a 40.000 euro;
  - 2) pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro;
  - 3) pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro;
  - 4) pari o superiori a 1.000.000 euro e inferiori a 3.000.000 euro;
  - 5) pari o superiori a 3.000.000 euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria.
4. E' consentita la deroga al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa, e in caso di sostanziale alterità qualitativa delle prestazioni inerenti le due commesse.
5. Nel caso in cui venga disposto l'affidamento diretto a favore del contraente uscente, senza la preventiva acquisizione di preventivi, il RUP motiva adeguatamente la deroga al principio di rotazione degli affidamenti. In ogni caso, l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale, ed è praticabile qualora non risultino percorribili alternative differenti, oppure tenendo presente il numero ridotto di operatori presenti sul mercato, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero le caratteristiche del mercato di riferimento. Le situazioni che il RUP deve certificare, ovvero la carenza di proposte tecnico-economiche alternative e la corretta esecuzione del precedente contratto, devono coincidere e non sono tra di esse alternative.
6. L'applicazione del principio di rotazione trova un limite, di carattere generale, nel caso di selezione mediante procedura aperta, ovvero mediante preliminare indagine di mercato, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti.

#### **Art. 14 – Procedura di affidamento diretto di forniture e servizi sotto soglia**

1. Fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 13 del presente Regolamento, per gli affidamenti diretti di forniture e servizi "sotto soglia" si procede con le seguenti modalità: stessa trattazione di cui sopra ....

- **forniture e servizi di importo pari o inferiore a € 40.000,00**, aventi carattere d'urgenza, si dispone l'avvio delle prestazioni sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale, questi ultimi ove previsti. La verifica dei requisiti di qualificazione, nonché la regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario, sono effettuate prima della stipula del contratto;

- **forniture e servizi di importo pari o inferiore a € 40.000,00** non aventi carattere d'urgenza, si procede alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale, questi ultimi ove previsti, autodichiarati dall'operatore economico, prima di disporre l'avvio delle prestazioni. La regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario è accertata prima della stipula del contratto;

- **forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria**, si procede alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale, questi ultimi ove previsti, autodichiarati dall'operatore economico,

nonché all'accertamento della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario prima della stipula del contratto.

2. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sull'esito della procedura di affidamento diretto.

3. Si applicano, laddove pertinenti e previa idonea pubblicità all'interno della lettera di invito o nel bando di gara, le disposizioni in merito alla "clausola sociale", di cui all'articolo 57 del Codice.

#### **Art. 15 - Procedura di affidamento diretto di lavori inferiori a € 150.000,00**

1. Fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 13 del presente Regolamento, per gli affidamenti diretti di lavori "sotto soglia" si procede con le seguenti modalità:

- **lavori di importo pari o inferiore a € 40.000,00**, aventi carattere d'urgenza, si dispone l'avvio dell'esecuzione delle lavorazioni sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale (Attestato SOA o avvenuta esecuzione di lavori analoghi). La verifica di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario avviene prima della stipula del contratto. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al precedente comma 1;

- **lavori di importo pari o inferiore a € 40.000,00**, non aventi carattere d'urgenza, si procede alla verifica dei requisiti di carattere generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale (Attestato SOA o avvenuta esecuzione di lavori analoghi) autodichiarati dall'operatore economico, prima di disporre l'avvio delle prestazioni. La regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario è accertata prima della stipula del contratto;

- **lavori di importo superiore a € 40.000,00 fino a € 150.000,00**, si procede alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale, questi ultimi ove previsti, autodichiarati dall'operatore economico, nonché all'accertamento della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario prima della stipula del contratto.

2. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sull'esito della procedura di affidamento diretto.

#### **Art. 16 – Procedura di affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00**

1. I lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati mediante l'Albo fornitori o sulla base di indagini di mercato. Resta fermo il principio di rotazione negli inviti di cui all'art. 13.

2. Gli operatori economici si qualificano in base al possesso di attestazioni SOA per categoria e classifica adeguati ai lavori oggetto di affidamento.

Si procede alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale, autodichiarati dall'operatore economico, nonché all'accertamento della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario prima dell'avvio delle prestazioni.

In ogni caso, il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti di qualificazione: la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

3. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sull'esito della procedura di affidamento diretto.

4. Si applicano, laddove pertinenti e previa idonea pubblicità all'interno della lettera di invito o bando di gara, le disposizioni in merito alla "clausola sociale", di cui all'articolo 57 del Codice.

5. La Società si riserva di non invitare a presentare offerta gli operatori che, pur essendo iscritti all'Albo Fornitori, negli ultimi 2 anni hanno commesso rilevanti errori, negligenze od omissioni nell'esecuzione delle prestazioni precedentemente affidate dalla Società, che hanno determinato l'adozione di provvedimenti di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto.

**Art. 17 – Procedura di affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.538.000,00.**

1. I lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.538.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 10 (dieci) operatori economici individuati mediante l'Albo fornitori o sulla base di indagini di mercato. Resta fermo il principio di rotazione negli inviti di cui all'art. 13.

2. Gli operatori economici si qualificano in base al possesso di attestazioni SOA per categoria e classifica adeguati ai lavori oggetto di affidamento. Si procede alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale, autodichiarati dall'operatore economico, nonché all'accertamento della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario prima dell'avvio delle prestazioni.

3. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sull'esito della procedura di affidamento diretto.

4. Si applicano, laddove pertinenti e previa idonea pubblicità all'interno della lettera di invito o bando di gara, le disposizioni in merito alla "clausola sociale", di cui all'articolo 57 del Codice.

5. La Società si riserva di non invitare a presentare offerta gli operatori che, pur essendo iscritti all'Albo Fornitori, negli ultimi 2 anni hanno commesso rilevanti errori, negligenze od omissioni nell'esecuzione delle prestazioni precedentemente affidate dalla Società, che hanno determinato l'adozione di provvedimenti di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto.

**Art. 18 - Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**

1. Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e di collaudo sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità. In caso di carenza in organico di personale qualificato, ovvero di difficoltà a svolgere le funzioni proprie, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti, casi che devono essere accertati e certificati dal Direttore Generale o, per delega, dal RUP, la Società può affidare gli incarichi ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, secondo le procedure previste dal presente articolo.

2. Per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché per gli incarichi che la Società ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP, di importo inferiore a € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP, tenendo conto dell'esperienza e delle attitudini professionali del soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico. L'affidamento è preceduto dalla verifica, documentata, della congruità dell'offerta ed avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.

**Art. 19 – Deroghe**

1. E' consentito derogare ai numeri minimi di imprese da invitare ed anche ricorrere all'affidamento diretto in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità ed urgenza, quali a titolo esemplificativo:

- urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari o comunque da qualsiasi causa improvvisa, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di

disservizio o di problemi di igiene pubblica con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;

- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;

- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;

- necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;

- obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;

- in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;

- prestazioni periodiche di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la individuazione del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria.

#### **Art. 20 - Valore stimato dell'appalto e divieto di frazionamento**

1. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice.

2. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

3. Nel rispetto della disciplina comunitaria, Astea SpA favorisce l'accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese, garantendo la suddivisione in lotti degli appalti, e motivando, se del caso, la mancata suddivisione.

4. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi che derivino da oggettivi motivi tecnici, accertati con apposita relazione dal Responsabile di Area/Servizio; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente utilizzabile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili in lotti prestazionali, anche in dipendenza della rescissione e/o risoluzione di contratti d'appalto.

#### **Art. 21 - Principi generali per la selezione degli operatori economici**

1. Ai fini della selezione dei concorrenti alle gare, si applicano i requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi del medesimo, espressamente richiamati nell'atto di avvio della procedura, e compatibili con la medesima.

2. Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, nonché nei documenti di gara;

- l'offerta è prodotta da concorrenti in possesso dei requisiti generali, di cui agli artt. 94 e segg. del Codice, e soddisfa i criteri di selezione fissati dalla Società, ai sensi degli artt. 100 e segg. del Codice e, se del caso, dalle norme e dai criteri non discriminatori.

3. In ogni caso, la Società può prevedere ulteriori requisiti tecnico organizzativi e/o economico finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione secondo le norme del Codice non garantisca un'ottimale prestazione nello specifico settore, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine alle forniture, servizi e lavori da affidare, fermo restando il principio di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

4. La Società può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa o quella economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta medesima non

soddisfa gli obblighi di tutela del lavoro e della sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di evitare gare con esito infruttuoso o con presenza di un numero di offerte particolarmente esiguo e/o di contenuto non competitivo, per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la Società può riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento, per una quota comunque non superiore al 50% (cinquantapercento) degli operatori economici da invitare.

#### **Art. 22 - Oneri di sicurezza e costo della manodopera**

1. Per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture con posa in opera di qualsiasi importo, salvo che per i servizi di natura intellettuale, la Società evidenzia nel bando di gara (o nella lettera di invito) l'importo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed il costo della manodopera determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.

2. I concorrenti alle procedure di gara devono indicare nella propria offerta economica, sia gli "oneri interni della sicurezza", sia il "costo della manodopera" stimato, che saranno - eventualmente - sottoposti a verifica di congruità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 14 e dell'art. 110 del Codice.

3. Nei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera è inserita una specifica clausola che impegna l'appaltatore uscente a fornire le informazioni relative all'eventuale riassorbimento del personale impiegato nell'attività oggetto del contratto, se previsto nel CCNL oppure nella documentazione di gara, e comunque a fornire almeno le seguenti informazioni:

- numero di unità;
- qualifica, categoria professionale e livello retributivo;
- attività e mansioni svolte;
- anzianità di servizio e monte ore settimanale;
- sede di lavoro;
- numero di lavoratori disabili, ex lege 68/99;
- CCNL applicato;
- ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

#### **Art. 23 - Criteri di aggiudicazione**

1. I criteri di aggiudicazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

2. Negli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali sia stato predisposto un dettagliato Capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte avviene, di regola, avuto riguardo solo al minor prezzo offerto.

3. In ogni caso, il **criterio del minor prezzo** può essere utilizzato:

- a) per i **lavori o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e che non presentano carattere transfrontaliero**, con utilizzo del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, indicando negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 al Codice ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'Allegato II.2; il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è utilizzato solo quando il numero delle offerte ammesse in gara sia pari o superiore a 5 (cinque) e non si applica agli affidamenti diretti di lavori e servizi;
- b) per i **servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo del corrispettivo.

4. Per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili dalla Società oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

5. I servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della Società, richiedendo approvvigionamenti frequenti, al fine di assicurare la continuità della prestazione.

6. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione della gara è disposta in favore del concorrente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra i profili tecnico-qualitativi e quelli economico-quantitativi, in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

7. Il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** è, in ogni caso, utilizzato nei seguenti casi:

- a) per i contratti relativi a servizi sociali e per i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti al precedente comma 3;
- b) per i contratti relativi all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00;
- c) per i contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 140.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) per i contratti di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
- e) in caso di utilizzo della procedura di dialogo competitivo o di partenariato per l'innovazione;
- f) in caso di appalto-integrato di progettazione ed esecuzione.

8) Nell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi; in ogni caso, per i contratti di lavori la Società non può attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.

9) Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la Società stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%, che viene ridotto al 10% per i contratti di forniture di beni e servizi informatici.

10. I criteri di valutazione dell'O.E.V. definiti dalla Società possono tener conto dei criteri ambientali minimi (CAM) eventualmente adottati con riferimento a determinate tipologie di beni, servizi e lavori; a tal fine, i criteri di valutazione possono prevedono l'attribuzione di specifici punteggi premianti qualora vengano offerte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM.

#### **Art. 24 - Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo**

1. Qualora si proceda all'aggiudicazione di appalti con il criterio del minor prezzo, la Commissione di gara si compone di tre commissari di cui uno Presidente. La seduta di gara è pubblica. Alla Commissione può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

2. La Commissione di gara è composta, di norma, da dipendenti in organico della Stazione Appaltante scelti in relazione alla peculiarità dell'oggetto dell'affidamento.

3. I commissari devono possedere adeguati requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità, e sono selezionati, per quanto possibile, con l'osservanza del principio di rotazione negli incarichi. Anche il personale in quiescenza può assumere il ruolo di commissario, purché in possesso di adeguati requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

4. La Commissione di gara è nominata dal Direttore Generale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. I lavori della Commissione devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento delle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, garantendo la segretezza delle informazioni ivi contenute.

La Commissione di gara procede:

- a) all'apertura delle buste, all'accertamento della integrità dei sigilli ed alla verifica della validità e completezza delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentati dai concorrenti, escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera di invito;
  - b) all'ammissione, alla successiva fase di gara, degli operatori economici la cui documentazione amministrativa risulti regolare;
  - c) al procedimento di soccorso istruttorio per gli operatori economici che non abbiano presentato la documentazione amministrativa completa, quando è possibile l'integrazione documentale ed alla esclusione dalle successive fasi di gara degli operatori economici che abbiano presentato la documentazione amministrativa con irregolarità essenziali non sanabili;
  - d) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi percentuali offerti, stilando la relativa graduatoria di gara.
3. La Commissione di gara formula la proposta di aggiudicazione provvisoria della gara nei riguardi del miglior offerente e la trasmette agli organi competenti per i successivi incombenzi procedurali.
  4. Delle operazioni di gara vengono redatti appositi verbali, sottoscritti da tutti i membri della Commissione, che non hanno valore di contratto.

**Art. 25 – Svolgimento della gara con il criterio dell'O.E.P.V.  
- Commissione giudicatrice**

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte in gara debba essere effettuata da una Commissione giudicatrice, alla nomina dei commissari provvede il Direttore Generale.
2. La Commissione giudicatrice è composta, di norma, da dipendenti in organico, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto dell'affidamento. Alla Commissione può partecipare anche il RUP, anche in qualità di Presidente.
3. I commissari interni devono possedere adeguati requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità, e sono selezionati con l'osservanza del principio di rotazione negli incarichi. Anche il personale in quiescenza può assumere il ruolo di commissario, purché in possesso di adeguati requisiti di comprovata esperienza e professionalità.
4. Sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la Società fornisce informazioni dettagliate sulla composizione della Commissione giudicatrice esterna, sulle modalità di scelta dei componenti esterni, sulle caratteristiche professionali dei commissari, nonché sulle funzioni e compiti assegnati alla Commissione.
5. I commissari esterni sono selezionati tra soggetti iscritti nell'Albo dei commissari istituito presso la Società, in possesso di requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità. Nella fase transitoria di istituzione dell'Albo, la scelta è riservata al Direttore Generale.
6. La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara. La relativa composizione, con i curricula, i compensi dei commissari ed il costo complessivo, sono pubblicati prima dell'insediamento sul profilo di committente della Società nella sezione "Amministrazione trasparente".
7. La Commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo "*plenum*".
8. La Commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi, dopo il termine di presentazione delle offerte.
9. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento delle operazioni di valutazione delle offerte, garantendo la segretezza delle informazioni ivi

contenute. La Commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.

10. Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta/e riservata/e viene redatto apposito verbale, corredato della proposta di aggiudicazione eventualmente formulata.

11. Il verbale di gara è l'atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto, nel caso di esito positivo; nel caso di esito negativo, l'esposizione delle motivazioni che hanno indotto la Commissione a non formulare la proposta di aggiudicazione.

12. Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione giudicatrice.

13. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

14. Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 16 del Codice e l'art. 51 del c.p.c.. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.

15. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

16. I compensi dei commissari esterni sono definiti in base al d.m. Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018.

#### **Art. 26 - Offerte anormalmente basse**

1. Su richiesta della Società, gli operatori economici forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la Società può prevedere nel bando di gara o nella lettera d'invito l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del Codice, mediante uno dei metodi descritti nell'Allegato II.2; il meccanismo di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse in gara è inferiore a cinque.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara o dalla lettera d'invito.

4. Le spiegazioni sul prezzo o sui costi possono riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. La Società richiede per iscritto al concorrente, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed esclude l'offerta nel caso in cui la prova fornita non giustifica sufficientemente il livello di prezzi o di costi proposti.

#### **Art. 27 - Fissazione di termini**

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la Società tiene conto in particolare della complessità dell'appalto, della necessità di consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, della necessità di effettuare una visita dei luoghi, del tempo necessario per la preparazione delle offerte, fatto salvo in ogni caso il termine minimo di dieci giorni di calendario.

2. Astea SpA può prorogare i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara; la durata della proroga è proporzionale all'importanza delle modifiche.

#### **Art. 28 - Albo fornitori**

1. La piattaforma telematica in uso presso Astea SpA consente l'iscrizione all'Albo fornitori a tutti gli operatori economici. Ciascun operatore economico interessato a proporre offerta è tenuto ad iscriversi all'Albo fornitori indicando requisiti generali e speciali posseduti, parametrati in ragione di ciascuna categoria, ai fini dell'iscrizione o della conferma di iscrizione.

2. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Esso è tenuto inoltre ad informare tempestivamente la Società rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

3. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo, anche in forma automatica, avvalendosi di software dedicato.

4. La Società esclude dall'Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, che hanno determinato l'adozione di provvedimenti di risoluzione del contratto. Possono essere del pari esclusi gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di 3 (tre) inviti nel corso dell'anno di esercizio.

5. L'Albo fornitori è pubblicato sul sito web della Società e costantemente aggiornato dal sistema.

6. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo di acquisto o dell'esecuzione della prestazione o lavoro, salva l'ipotesi di affidamento urgente, per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

7. La Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori. L'invito all'affidatario uscente va motivato, anche avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

8. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Società può procedere al sorteggio pubblico, a condizione che tale opzione venga pubblicizzata con apposito Avviso. In tale ipotesi, Astea SpA rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

9. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di ricorrere, ove consentito, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di

mercato e all'Albo fornitori aziendali, per la selezione degli operatori economici.

## **TITOLO II<sup>^</sup>**

### **Art. 29 – Norme generali**

1. Per l'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, Astea SpA applica le norme del presente Titolo, fatte salve le disposizioni di cui al Codice e ai relativi Allegati.
2. I Capitolati Speciali d'appalto e i Capitolati Tecnici Prestazionali redatti dalla Società per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi contengono le prescrizioni specifiche di carattere amministrativo e tecnico relative a ciascuna tipologia di prestazione oggetto di affidamento, adeguati alle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 30 - Consegna delle prestazioni**

1. L'esecuzione dei lavori, forniture e servizi ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore, su disposizione del RUP. Il Direttore dei lavori (DL) o il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) comunica con un congruo avviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire le prestazioni. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento delle opere provvisorie di cantiere che fossero state già eseguite dalla Società. Il verbale di consegna deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi le prestazioni è libera da persone o cose e che, in ogni caso, lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle prestazioni.

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna decorre il termine per il compimento delle prestazioni. Il DL o il DEC trasmette il verbale al RUP.

2. E' facoltà della Società procedere alla consegna delle prestazioni prima della stipula del contratto, per motivate ragioni, dopo la verifica dei requisiti di qualificazione posseduti dall'aggiudicatario della gara. In caso di mancata stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dal DL o dal DEC nel verbale di consegna.

3. Anche in casi di urgenza, è facoltà della Società procedere alla consegna prima della stipula del contratto; l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, cose o animali, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico o culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti. In caso di consegna d'urgenza, il DL o il DEC indica espressamente nel verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, la Società ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva; in alternativa, il DL o il DEC fissa un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il

contratto e incamerare la cauzione provvisoria prestata dall'Appaltatore, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Società, prima dell'inizio delle prestazioni:

- a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
- d) copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- e) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 ("Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL"). La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro, al di là della trascrizione sul libro matricola;
- f) copia del registro infortuni.

L'elenco suddetto è da considerarsi non esaustivo; il DL o il DEC e/o Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potranno richiedere all'Appaltatore, a loro discrezione, altri documenti.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo rispetto al termine di 45 gg. dalla stipula del contratto, per cause imputabili alla Società, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal medesimo. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto di contratto:

- a) 1,00% per la parte di importo fino a 258.000,00 euro;
- 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000,00 euro;
- 0,20% per la parte eccedente 1.549.000,00 euro.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta dalla Società, per ragioni di interesse pubblico espressamente indicate, e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore avrà diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'erogazione dell'interesse legale vigente calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma esecutivo nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna. La richiesta di pagamento degli importi spettanti per la tardiva consegna è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, sul Registro di Contabilità o su specifica nota da trasmettere via PEC. Oltre alle somme previste dal presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

7. Qualora, iniziate le operazioni di consegna, queste siano sospese dalla DL o dal DEC, su indicazione della Società, anche per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non potrà

durare oltre 60 (sessanta) giorni, decorsi i quali inutilmente, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6.

8. Nelle ipotesi previste dal comma 6, la Società, tramite il RUP, informa l'A.N.AC. delle circostanze sopravvenute.

9. Il DL o il DEC può procedere alla consegna parziale delle prestazioni nel caso in cui il Capitolato Speciale d'appalto lo preveda, in relazione alla natura delle stesse da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle prestazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Una volta realizzati gli interventi previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 42. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal DL o dal DEC. Quando il DL o il DEC provvede alla consegna d'urgenza, il verbale indica, altresì, le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo dei lavori o il Capitolato tecnico prestazionale, non si procede alla consegna e il DL o il DEC ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche o del Capitolato tecnico prestazionale, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'Appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori affidati.

12. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e le forniture e i servizi di importo inferiore a € 140.000,00 il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione, anch'esso firmato dall'Appaltatore.

13. La Società si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni frazionata, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta.

### **Art. 31 – Garanzie definitive**

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. Per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria l'importo della garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale; per quelli di valore pari o superiore alla soglia, detto importo è pari al 10%, con eventuale incremento percentuale in caso di ribassi superiori al 20%.

2. La garanzia definitiva, da costituirsi secondo quanto previsto all'art. 117 del Codice, forma parte integrante del Contratto ed è in esso espressamente richiamata.

3. La garanzia definitiva è utilizzata per le finalità stabilite dall'art. 117 del Codice. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o assicurativi.

4. Qualora la garanzia fidejussoria sia prestata con contratto formato e sottoscritto in modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/5005), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

5. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'art. 117, commi 3 e 8 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o del certificato di conformità ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione, fermo restando che tale termine è sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore.
6. La Società richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
7. In casi debitamente motivati è facoltà della Società non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria oppure per i contratti attuativi di accordo quadro

#### **Art. 32 - Garanzie a favore di terzi**

1. La Società provvede al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie a favore di terzi.
2. Al Direttore Generale è conferito il potere di firma per la sottoscrizione di garanzie e polizze fideiussorie a favore di enti pubblici e privati, concessionari di infrastrutture pubbliche (ANAS, RFI) ecc.
3. Il RUP sottopone la stipula della polizza all'organo competente, previa indagine di mercato.

#### **Art. 33 – Anticipazione del corrispettivo e pagamenti**

1. Per i contratti di lavori, forniture e servizi, la Società corrisponde il pagamento del corrispettivo, a titolo di anticipazione, nella misura pari al 20% dell'importo contrattuale, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni.
  2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
  3. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, secondo le seguenti quote percentuali:
    - quanto al 33% del 20% ad inizio esecuzione certificato;
    - quanto al 33% del 20% all'inizio del decimo mese di lavoro dall'inizio della esecuzione certificato;
    - quanto al rimanente 34% del 20% all'inizio del ventesimo mese dall'inizio dell'esecuzione certificato.
- Il recupero dell'anticipazione concessa è pari al 8,25% dell'importo erogato per ogni stato di avanzamento o certificato di acconto emesso.
4. Il pagamento delle prestazioni può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale.
  5. Gli uffici della Società verificano la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il pagamento delle prestazioni, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito, riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, e trasmettono la documentazione all'Area Amministrativa per la liquidazione.
  6. Per potersi procedere al pagamento del saldo finale è, in ogni caso, necessario l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, oltre che l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale del contraente.
  7. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle prestazioni.

8. Il certificato di pagamento degli acconti del corrispettivo da parte del RUP è emesso non oltre 7 (sette) giorni dall'adozione del S.A.L. o dall'attestazione di conformità delle prestazioni. Il termine di pagamento degli acconti è fissato, di norma, in 30 gg. decorrenti dall'adozione di ogni S.A.L. o dall'attestazione di conformità, salvo ricorrano le ipotesi per estendere nel contratto detto termine a 60 gg., ai sensi del d.lgs. 231/02 e s.m.i.
9. Il certificato di pagamento della rata di saldo è emesso non oltre 7 (sette) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità. Il pagamento della rata di saldo deve avvenire, di norma, entro 30 gg. decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica, salvo ricorrano le ipotesi per estendere nel contratto detto termine a 60 gg., ai sensi del d.lgs. 231/02 e s.m.i.
10. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 34 – Penalità**

1. In caso di inadempimenti contrattuali da parte degli operatori economici, si applicano le penalità previste dai Capitolati Speciali d'appalto o dai Capitolati Tecnici prestazionali.
2. Il RUP, in coordinamento con il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, è competente per l'applicazione delle penali, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni cinque per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.
3. Il Direttore Generale della Società, in coordinamento con il RUP, è competente circa la risoluzione del contratto d'appalto.
4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dai Capitolati Speciali di gara.
5. In ogni caso, le penali sono comminate avuto riguardo all'entità delle conseguenze delle inadempienze o dei ritardi e comunque, sono proporzionali all'importo complessivo del contratto, in modo da non superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 35 – Modifiche e varianti contrattuali - Rinegoziazione del contratto**

1. Nessuna variazione, addizione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente autorizzata dal RUP, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 120 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
2. Il DL o il DEC fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'adozione delle modifiche e/o varianti, di cui all'art. 120 del Codice.
3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, il Direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una motivata relazione contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della Società. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.
4. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Queste modifiche sono disposte per risolvere aspetti di dettaglio, non devono modificare qualitativamente l'opera e, relativamente alle categorie di lavorazione, la variazione deve essere contenuta entro il limite del 5%.
5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'Appaltatore medesimo.

6. L'Appaltatore può avanzare proposte di variazioni migliorative non sostanziali, di sua esclusiva ideazione, che nel rispetto della funzionalità delle opere comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, assicurino risparmi, non comportino riduzione delle prestazioni qualitative stabilite nel progetto stesso e che realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di esecuzione delle opere. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro 10 (dieci) giorni la trasmette al RUP, unitamente al proprio parere. Il RUP, entro i successivi 15 (quindici) giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede con l'Appaltatore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.
7. Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria l'adozione di una variante che comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
8. Nel caso in cui la Società disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso, nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.
10. Qualora dai calcoli effettuati, risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità sono approvati dalla Società, su proposta del RUP. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili o con nota trasmessa via PEC, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
11. La Società comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) e comma 3 del Codice, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
12. Per i contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della Stazione Appaltante.
13. Per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di c.d. "pronto intervento", affidati mediante contratti d'appalto o di contratti quadro, qualora i documenti di gara iniziali prevedano la facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza, per la medesima durata, l'Appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione dei lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni stabilite nel contratto principale. Analoga previsione può essere contemplata nei contratti di accordo quadro per l'esecuzione di forniture e servizi.
14. In casi eccezionali, nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l'affidamento del contratto d'appalto o del contratto di accordo quadro per l'esecuzione di forniture e servizi e per lavori di manutenzione, è ammessa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, la c.d. "proroga tecnica" della durata del contratto principale, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni

di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

15. Fermo restando il generale divieto alla rinegoziazione del contratto, nella logica del pubblico interesse alla conservazione del contratto, qualora nel corso della esecuzione delle prestazioni sopravvengano circostanze oggettive, straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale, all'ordinaria fluttuazione economica, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375. In ogni caso, la rinegoziazione non altera la sostanza economica del contratto ed è riconosciuta a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

16. Ai sensi del precedente comma 15, qualora non si raggiunga l'accordo di rinegoziazione tra le parti contraenti, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario.

#### **Art. 36 - Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe**

1. È ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni. La sospensione può essere ordinata anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra i quali l'interruzione sopravvenuta dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

2. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.

3. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 5 giorni dal suo ricevimento.

4. È facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.

5. Qualora ricorrano circostanze speciali o cause di forza maggiore, che impediscano in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipula del contratto, il DL o il DEC può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione che, controfirmato dall'Appaltatore, è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione. Analogo adempimento deve essere soddisfatto in relazione al verbale di ripresa. I verbali devono essere restituiti controfirmati dal RUP o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante. Qualora il RUP riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti al DL o al DEC, può sospendere l'efficacia dei verbali nel termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento degli atti.

6. La sospensione può, altresì, essere ordinata dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

7. Nel verbale di sospensione devono essere indicate:

- le ragioni che abbiano determinato l'interruzione delle prestazioni;
- lo stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa e della loro ultimazione senza eccessivi oneri;

- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere alla data della sospensione.

8. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art.10 e per le forniture e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00, la sospensione è ordinata dal RUP, dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito C.C.T.) ove costituito. Il predetto parere è obbligatorio anche nel caso in cui la sospensione o le sospensioni siano disposte per gravi ragioni di ordine tecnico, che incidano sulla realizzazione delle prestazioni a regola d'arte, sulle cui modalità non sia stato accordato tra le parti.

9. Fatta salva l'ipotesi del parere obbligatorio del C.C.T., di cui al precedente comma 8, la sospensione o le sospensioni sono ordinate per il tempo strettamente necessario. Qualora esse durino un periodo di tempo superiore a un quarto della durata contrattuale prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino, complessivamente, il termine di 180 (centottanta) giorni, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

10. Qualora in seguito alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente la regolare esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibile, mentre si provvede alla sospensione parziale per le prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale determina il differimento del termine contrattuale pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma esecutivo.

11. Cessate le ragioni della sospensione, il DL o il DEC comunica immediatamente la circostanza al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale, tenendo conto dell'andamento stagionale, in rapporto al cronoprogramma esecutivo. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa effettuata dal RUP, il DL o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea e il RUP non abbia disposto la ripresa, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL o al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini di cui sopra, è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

12. Qualora le ragioni che hanno determinato la sospensione siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale per le parti eseguibili.

13. Durante il periodo di sospensione, i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore intenda far rimanere in cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso, tale decisione non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo per vincolo improduttivo.

14. Nel caso di sospensioni, totali o parziali, delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, è dovuto risarcimento all'Appaltatore, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) I maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul

risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) La lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) Il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;

d) La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

15. L'Appaltatore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può chiedere domanda motivata di proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP sentito il DL o il DEC, entro 30 (trenta) giorni.

16. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione delle prestazioni o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se lo stesso non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

### **Art. 37 – Subappalto e contratti simili**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice e dalle disposizioni del presente articolo.
2. Di norma, l'Appaltatore deve eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120; comma 1, lett. d), del Codice.
3. E' ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 119 del Codice, salva diversa indicazione da parte della Società.
4. Il subappalto, ove consentito, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.
5. L'appaltatore e il subappaltatore sono in ogni caso responsabili nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.
6. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
  - il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
  - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni

rese nell'ambito del subappalto;

- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporagli.

8. Il **cottimo** consiste nell'affidamento ad opera dell'Appaltatore, a terzo operatore economico, delle sole attività di manodopera, sempre che il cottimista sia in possesso dei requisiti di qualificazione in rapporto al valore complessivo dei lavori da realizzare ad esso affidati, e non all'importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore laddove la fornitura dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d'opera avvenga ad opera dell'Appaltatore. Il cottimo è assoggettato ad autorizzazione del Cosmari in analogia al subappalto di lavori.

9. Ai subcontratti di **fornitura con posa in opera** - nei quali il bene oggetto della fornitura è realizzato in serie ed assolve già di per sé alla sua destinazione funzionale e i lavori di montaggio, installazione o assemblaggio sono meramente strumentali all'utilizzo del bene - **e di nolo a caldo** - nei quali viene noleggiato un mezzo d'opera con autista in possesso di specifico patentino - posti in essere nell'ambito di un appalto di lavori, che comunque non si configurano come subappalti, si applicano eventualmente le disposizioni autorizzatorie previste per questi ultimi, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: il subcontratto è di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate in appalto o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale di detti subcontratti sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto da affidare.

10. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, che non si configurano come subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, e non assoggettati ad autorizzazione amministrativa, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro o della fornitura affidati.

11. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i., il **distacco di lavoratori tra imprese** si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro operatore economico per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco di lavoratori deve essere sottoposto al nulla osta dell'Ufficio provinciale del lavoro e non necessita di rilascio di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, che si limita a prendere atto della sussistenza delle condizioni di legittimità previste dalla legge, prima di consentire l'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati.

12. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, le parti possono concordare modalità di pagamento diverse da quelle previste dalla citata disposizione.

13. Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture.

14. In deroga al precedente comma 13, la Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di

subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

#### **Art. 38 - Cessione del contratto e cessione del credito**

1. E' fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.
3. Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.
4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Società in originale o in copia autentica, prima o contestualmente all'emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **Art. 39 - Verifica di conformità dell'appalto**

1. La Società dispone l'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto, ai fini della liquidazione e del pagamento della rata di saldo. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).
2. Per i lavori, forniture e servizi di importo non superiore a euro 100.000,00 il Direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un visto di conformità, da apporre sulla fattura.
3. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione di lavori, forniture di beni o servizi regolarmente ordinate, sono esaminate dal RUP, che ne accerta la conformità ai fini della liquidazione del corrispettivo. L'eseguita liquidazione è comunicata all'Area Amministrazione, che attiva la procedura di pagamento secondo le condizioni concordate.

#### **Art. 40 - Recesso unilaterale e risoluzione del contratto**

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto Astea SpA applica le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice dei contratti.
2. In caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'esecutore, Astea SpA applica le disposizioni dell'art. 108 del Codice dei contratti.
3. In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento del medesimo, Astea SpA può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara originaria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 110 del Codice dei contratti.

#### **Art. 41 - Adeguamento dei prezzi contrattuali**

1. Ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi dei contratti di lavori, forniture e servizi, qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dei costi dei fattori produttivi, che eccedano l'ordinaria alea contrattuale a carico degli appaltatori.
2. Astea SpA riconosce eventuali compensazioni revisionali dei prezzi in caso di variazioni dei costi delle materie prime, secondo le modalità previste dalle disposizioni nazionali vigenti in

materia.

3. Le modalità di riconoscimento delle variazioni dei costi sono definite dal Codice e presuppongono, in ogni caso, apposita istruttoria procedimentale condotta dal DL o dal DEC, su istanza dell'Appaltatore, adeguatamente documentata, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

4. All'infuori di quanto previsto nei precedenti commi, non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante, nei limiti del Q.E. approvato.

#### **Art. 42 – Accordo bonario e transazione**

1. Ai sensi dell'art. 210 del Codice, se a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinqueper cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il RUP attiva il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 % dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice.

3. Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte sui documenti contabili, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. Il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve e la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

4. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il R.U.P. può richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti, aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, e nell'ambito della predetta lista scegliere, d'intesa con l'Appaltatore che ha formulato le riserve, l'esperto da incaricare per formulare proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera Arbitrale, che ne fissa anche il compenso.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.

5. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verifica le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettua eventuali, ulteriori audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri.

6. La proposta motivata di accordo bonario, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, è formulata entro 90 (novanta) giorni dalla nomina dell'esperto. La proposta viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione Appaltante e all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo, che ha natura di transazione, è redatto in forma scritta a pena di nullità.

7. La procedura può essere reiterata per una sola volta nel corso dei lavori e viene promossa, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8. Sulle somme riconosciute in sede di accordo bonario, sono dovuti gli interessi al tasso legale, a decorrere da 60 (sessanta) giorni dopo la data di accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.
9. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura della Stazione Appaltante o di un legale interno alla stessa o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
10. La procedura di accordo bonario può essere esperita anche per le controversie relative alla interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
11. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del presente articolo e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Venezia ed è esclusa la competenza arbitrale.
12. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai contratti di forniture e servizi.

#### **Art. 43 – Controversie**

1. Il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti contraenti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione o mediante nota trasmessa alla Direzione lavori o Direzione dell'esecuzione del contratto.
11. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
12. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni.
13. Ove non si proceda all'accordo bonario, ai sensi del precedente art. 52 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ancona ed è esclusa la competenza arbitrale.
14. Le controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali disciplinati dal presente Regolamento sono riservate alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Ancona.

#### **Art. 44 - Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso**

1. Per l'alienazione o cessione gratuita di beni e materiali fuori uso o non più utilizzabili o efficienti dovrà seguirsi la seguente procedura:

a) il Responsabile di area/servizio, con apposita relazione, propone di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi ed il mezzo di alienazione. Con la suddetta relazione dovrà essere precisato, tra l'altro, il prezzo che ritiene realizzabile;

b) il Direttore Generale dichiara il materiale fuori uso, disponendo la pubblicazione sul sito web dell'azienda di un avviso con la descrizione delle caratteristiche del materiale posto in vendita e delle modalità di presentazione dell'offerta. Il materiale sarà venduto al miglior prezzo o, in caso di parità di prezzo o cessione gratuita, al primo offerente in ordine di tempo, in caso di ulteriore parità con estrazione a sorte.

2. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.

3. Della consegna dei materiali dovrà essere redatto apposito verbale, a firma del Direttore Generale o di suo delegato.

#### **Art. 45 - Spese minute ed urgenti di modico valore**

1. Le spese aventi carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese di modico importo, non sono oggetto delle procedure di cui al presente Regolamento, sono disposte secondo il 'Regolamento interno per la gestione delle spese economali' o secondo disposizioni scritte del Direttore Generale.

2. Il limite delle spese economali è fissato nella misura pari a € 1.000,00.

#### **Art. 46 - Validità ed efficacia del Regolamento**

1. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022.

2. Il presente Regolamento assume efficacia con l'approvazione da parte del CDA o AD e ha validità fino a revoca, salvo il contrasto con sopravvenute norme di legge che prevarranno su di esso.

3. Il Regolamento è pubblicato sul profilo di committente.

#### **Art. 47 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti, di cui al Codice, in quanto applicabile.

#### **Art. 48 - Entrata in vigore - Norma transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Azienda.

2. Le procedure avviate con bando pubblicato o lettera di invito spedita prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono con l'applicazione del precedente Regolamento.

3. I Responsabili del Procedimento nominati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono, senza soluzione di continuità, nell'espletamento delle funzioni e si uniformano, ove dagli stessi ritenuto opportuno, alle disposizioni ivi contenute, senza necessità di ulteriore, specifico provvedimento di autorizzazione.

Osimo, 10/12/2024

L'Amministratore Delegato  
Fabio Marchetti